



SEA S.p.A.

Regolamento comune ai Sistemi di Qualificazione UE

Rev0- Marzo 2023

Il presente documento contiene informazioni applicabili ai Sistemi di Qualificazione UE, istituiti da SEA per selezionare gli Operatori Economici idonei a partecipare alle proprie gare indette per l'affidamento degli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

I requisiti specifici e le ulteriori informazioni complementari sono contenuti nei Regolamenti relativi ai singoli Sistemi di Qualificazione di volta in volta istituiti.

RIFERIMENTI NORMATIVI/ATTI INTERNI SEA E DEFINIZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI/ATTI INTERNI SEA

- D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e/o altra normativa in materia di contratti pubblici vigente al momento della qualificazione (*infra* Codice)
- Legislazione antimafia in vigore
- Modello di organizzazione e gestione di SEA ex D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231
- Codice Etico adottato da SEA
- Codice di Condotta dei fornitori SEA

DEFINIZIONI

- SEA: deve intendersi come SEA S.p.A. e l'insieme delle società dalla stessa controllate.
- Operatore Economico (*infra* OE): soggetto strutturato in una delle forme giuridiche previste nel presente documento, che richiede la qualificazione al Sistema.
- Categoria Merceologica/Gruppo Merce: raggruppamento omogeneo di beni, lavori o servizi in cui è suddiviso l'Albo Fornitori SEA; ogni Categoria Merceologica prevede ulteriori gradi di specificità (foglie e attributi). Per alcune Categorie Merceologiche l'Albo propone foglie specifiche, relative al SQ UE di interesse.
- Albo Fornitori SEA (*infra* Albo): registro degli OE, mantenuto aggiornato da SEA, i quali hanno completato con successo il processo di iscrizione nelle Categorie Merceologiche in cui l'Albo è suddiviso. Da tale elenco SEA attinge per individuare gli OE da invitare a procedure finalizzate alla stipula di Contratti pubblici relativi ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie, nonché Contratti relativi ad appalti di natura privatistica.
- Sistema di Qualificazione UE (*infra* SQ UE): elenco, istituito ai sensi dell'art. 134 del Codice, di OE che attestano il possesso, oltre che dei requisiti generali richiesti per l'iscrizione in Albo, di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale riferiti alla/e specifica/he **Foglia/e della/e Categoria/ Merceologica/che cui il SQ UE** si riferisce. Da tale elenco SEA attinge per individuare gli OE da invitare a procedure di gara ristrette o negoziate finalizzate alla stipula di Contratti pubblici di importo superiore alle soglie comunitarie.
- Categoria Lavori (SOA): tipologia di lavorazione (generale ovvero specialistica), afferente ad una o più Categorie Merceologiche, per la quale gli OE richiedono la qualificazione al SQ UE.
- Classifica (SOA): classifica riferita alle Categorie SOA, strutturata secondo specifici livelli di importo; la qualificazione in una Categoria SOA abilita l'OE qualificato a partecipare alle gare di lavori e ad eseguire le prestazioni nei limiti della propria Classifica incrementata di un quinto.



- Fasce di Qualificazione: macro-gruppi utilizzati da SEA, all'interno dei SQ UE, ai fini dell'applicazione dei criteri di selezione per le procedure che da essi discendono.
- Portale di procurement: piattaforma telematica sulla quale si svolgono, tra le altre, le procedure che discendono da SQ UE.

ART. 1 - DURATA DEI SQ UE

I SQ UE hanno durata indeterminata. SEA si riserva, in corso di vigenza, di apportare aggiornamenti alla pertinente documentazione, di modificare il presente Regolamento, ovvero di porre fine al singolo Sistema, dandone avviso in conformità alla vigente normativa.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI

Possono candidarsi ai SQ UE gli OE previsti all'art. 45 del Codice (es. imprese singole, consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane) ad eccezione dei raggruppamenti temporanei di imprese (*infra* RTI) di cui all'art. 45, c. 2 lett. d) del Codice, per la cui disciplina si rinvia al successivo Art. 3.

Gli OE costituiti nelle forme di cui all'articolo 45 c. 2 lett. b) e c) del Codice dovranno indicare nel Questionario di categoria relativo al SQ UE di interesse i singoli OE consorziati, dando evidenza di quelli per conto dei quali e sulla base dei cui requisiti il soggetto intende qualificarsi. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice.

La qualificazione al Sistema UE è riservata a OE con sede in Paesi dell'Unione Europea e in Paesi extra UE firmatari dell'AAP o di accordi bilaterali con l'Unione Europea per la partecipazione a gare pubbliche.

SEA inviterà a partecipare alle procedure ristrette ovvero negoziate indette sulla base del Sistema UE solo gli OE che abbiano già ricevuto la comunicazione di avvenuta qualifica di cui all'art. 132, c. 2 del Codice.

N.B.: L'esistenza dei SQ UE non pone alcun vincolo in capo a SEA per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento ai soggetti in essi qualificati. L'istituzione dei SQ UE non preclude cioè a SEA la facoltà di indire gare di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento di Appalti rientranti nelle medesime Categorie Merceologiche, mediante la pubblicazione di appositi Bandi di gara ai sensi della normativa vigente.

ART. 3 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI

3.1 Come specificato al precedente Art. 2, non è consentito il processo di qualificazione ai SQ UE per i **raggruppamenti temporanei di impresa (RTI)**.

L'OE iscritto singolarmente ha tuttavia la facoltà di partecipare alle specifiche procedure di gara indette sulla base del singolo SQ in qualità di Mandataria di un raggruppamento temporaneo, associando una o più Mandante/i già (o all'uopo) qualificata/e nel SQ UE.

Resta inteso che tutti i membri del RTI dovranno **obbligatoriamente** risultare qualificati al Sistema prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta relativa alla specifica gara.



N.B.: L'associazione in RTI, ai fini della partecipazione alla singola procedura, dovrà avvenire nel rispetto della ripartizione dei requisiti prevista nella *lex specialis* di gara.

3.2I **consorzi** di cui all'art. 45, lett. b) e c), del Codice potranno partecipare alle procedure di gara per conto proprio, oppure per conto dei consorziati individuati e accreditati da SEA quali esecutori delle varie prestazioni in sede di istanza di qualificazione al SQ UE. Sarà comunque consentito al consorzio invitato nella compagine con la quale ha ottenuto l'iscrizione al SQ UE, sostituire in sede di formulazione dell'offerta le consorziate indicate, a condizione che le stesse provvedano a qualificarsi nella corrispondente categoria merceologica del SQ UE. Il Consorzio avrà cura di provvedervi entro il termine per la presentazione dell'offerta.

Resta inteso che, nel caso in cui l'OE individuato, rispettivamente, quale mandante o quale impresa consorziata, non adempia a quanto sopra prescritto, si procederà all'esclusione dalla procedura di gara; pertanto, resta a carico dell'OE qualificato nel SQ UE a cui è stato rivolto l'invito, la verifica in merito all'avvenuta qualificazione.

ART. 4 CATEGORIE/CLASSIFICHE SOA (SQ UE LAVORI) - FASCE DI QUALIFICAZIONE (SQ UE LAVORI E SERVIZI/FORNITURE)

4.1 CATEGORIE/CLASSIFICHE SOA (SQ UE LAVORI)

Ciascuna Categoria SOA è suddivisa in Classifiche stabilite secondo i seguenti livelli di importo delle attestazioni SOA:

I (fino a euro 258.000)
II (fino a euro 516.000)
III (fino a euro 1.033.000)
III-bis (fino a euro 1.500.000)
IV (fino a euro 2.582.000)
IV-bis (fino a euro 3.500.000)
V (fino a euro 5.165.000)
VI (fino a euro 10.329.000)
VII (fino a euro 15.494.000)
VIII (oltre euro 15.494.000)

4.2 FASCE DI QUALIFICAZIONE

- LAVORI

Nell'ambito dei SQ UE attinenti ai lavori, le Classifiche di cui sopra sono state riunite in macro-gruppi detti "Fasce di qualificazione", definite come segue:

Fascia 1 classifiche I÷III
Fascia 2 classifiche IIIbis÷IV
Fascia 3 classifiche IVbis÷VI
Fascia 4 classifiche VII÷VIII

- FORNITURE E SERVIZI

Nell'ambito dei SQ UE attinenti a forniture e servizi, per ciascun Regolamento specifico l'OE richiedente la Qualificazione verrà inserito in una delle seguenti Fasce, in base al/i requisito/i economico-finanziario/i ovvero tecnico-professionale/i in esso declinati:

Fascia 1 (da €. 0 ad €. 500.000,00)
Fascia 2 (da €. 500.000,01 ad €. 1.000.000,00)
Fascia 3 (da €. 1.000.000,01 ad €. 3.000.000,00)
Fascia 4 (oltre € 3.000.000,00)

Si evidenzia che l'attestato possesso da parte dell'OE dei requisiti necessari per la qualificazione all'interno della Fascia di qualificazione richiesta, lo qualifica ex se nelle fasce inferiori.

ART. 5 – ITER PER LA QUALIFICAZIONE

Condizioni necessarie per avviare il processo di qualificazione al SQ UE sono:

- la registrazione e la successiva abilitazione al Portale Fornitori di cui SEA è titolare (<https://seamilano.eu/business/it/b2b/fornitori/fornitori>);
- qualificazione nella Foglia della Categoria Merceologica indicata nel singolo SQ UE.

L'iter, **per tutti gli OE candidati**, consiste pertanto in due fasi:

Fase i: registrazione


Fase ii: qualificazione nella/e Foglia/e della/e Categoria/e Merceologica/che del SQ di interesse

FASE i: registrazione

La registrazione avviene con le seguenti modalità:

- il sito <https://seamilano.eu/business/it/b2b/fornitori/fornitori> cliccare su “Nuova registrazione”, scaricare e prendere visione del documento “Condizioni Generali di utilizzo del Portale”;

i. Accesso al portale



- compilare i “Dati anagrafici”, le Informazioni di contatto (Utente di default che verrà abilitato come Referente piattaforma), quindi verificare e confermare i dati nella pagina di riepilogo per l’invio della richiesta. Si invita a prestare particolare attenzione nell’indicare il Referente in quanto, allo stesso, verranno inoltrate tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di iscrizione;

ii. Step di registrazione




- iii. a seguito dell’invio della richiesta, l’OE riceverà la convalida della propria registrazione e, contestualmente, due mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione, nella sezione “Informazioni di contatto”, contenenti rispettivamente utenza e password iniziale da modificare al primo accesso;

iii. Modifica Password




- iv. collegarsi al seguente link per accedere alla propria area personale:
<https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal>

iv. Accesso all’area personale



- v. caricare il documento “*Condizioni generali Nuovo documento di abilitazione al Portale*”, debitamente compilato ai punti 14 e 15 e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante;


v. Upload condizioni di utilizzo



N.B.: Al momento del primo accesso, l'OE non ha ancora la possibilità di candidarsi per la qualificazione, ma ha a disposizione solo un'area documentale ove caricare il documento Condizioni generali Nuovo documento di abilitazione al Portale per accedere al portale. È una vetrina preconfigurata, in cui l'OE prende visione del documento richiesto e lo carica. Accanto al documento c'è il relativo stato; solo quando il documento sarà stato caricato e successivamente **approvato da SEA** l'OE avrà la possibilità di candidarsi per la qualificazione.


FASE ii: qualificazione nella/e Foglia/e della/e Categoria/e Merceologica/che del SQ di interesse

i. Dopo che il documento di abilitazione al Portale è stato tutto approvato, cliccando, all'OE vengono rese disponibili le sezioni:



- Dati Generali: dati generali del fornitore; in questa sezione è possibile gestire le persone di contatto
- Qualificazione in Albo: in questa parte è possibile effettuare la qualificazione nel SQ UE di interesse


ii. Dopo avere inserito i Dati Generali, l'OE, cliccando sul tab *Nuova Richiesta di Qualifica*, può iniziare il processo di Qualifica



iii. Dopo avere cliccato su *Nuova Richiesta di Qualifica*, l'OE visualizzerà la cartella "Questionari" all'interno della quale SEA metterà a disposizione, per la compilazione:

- Il Questionario Generale, con domande di carattere generale sull'organizzazione delle attività dell'OE e gli allegati da inserire; per gli OE già qualificati in Albo il Questionario Generale, essendo già stato compilato, non dovrà essere ripresentato.
- Il Questionario di Categoria con domande pertinenti la Foglia specifica del SQ UE per cui ci si candida.


N.B.: la qualificazione nella Foglia di Categoria specifica per i SQ UE non implica l'automatica qualificazione nell'Albo SEA, cioè nel registro degli OE, da cui SEA attinge per gli inviti a procedure finalizzate alla stipula di Contratti pubblici relativi ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie, nonché di Contratti relativi ad appalti di natura privatistica. Si invitano pertanto gli OE a iscriversi anche in Albo, compilando il Questionario di Categoria relativo alla foglia di Categoria dell'Albo, indicata, per pronto riscontro, nel singolo SQ UE.



Nome questionario	N.ro richiesta	Denom. categoria	Descr. Stato	Data	Ora	Nome company
Questionario di Categoria 1	200000044	Ambuilt	Publicato	11.02.2018	19:24:44	SEA
Questionario generale	100000033		Publicato	11.02.2018	19:24:35	SEA

iii. La cartella "Documenti" è la sezione dedicata alla documentazione comune all'Albo ed al SQ UE ed è suddivisa in due aree: Documenti di Qualifica e Altri Documenti. L'area Documenti di Qualifica è predisposta direttamente dal sistema in base alle richieste di iscrizione che vengono attivate: la lista di documenti da caricare è unica, e il corretto caricamento è necessario per l'esito della valutazione complessiva. La sezione Altri Documenti è dedicata ai documenti volontari, non obbligatori ai fini del processo di qualifica.

Qui il fornitore può caricare file, documenti, autocertificazioni, etc. non direttamente richiesti nell'ambito dei questionari.



Nel momento in cui i Questionari sono approvati il loro stato diventa Confermato.

Nel campo “Stato” dell’area Categorie di acquisto, il fornitore può visualizzare lo stato della richiesta di qualifica.

Gli stati sono:

- Nuovo: richiesta di qualifica in corso di valutazione
- Non Qualificato: richiesta di qualifica con esito negativo
- Qualificato: richiesta di qualifica con esito positivo

Per informazioni più dettagliate sull’iter di registrazione, qualificazione **nell’Albo SEA** e **nei SQ UE** si prega di consultare il Manuale Fornitore SEA consultabile al sito <https://seamilano.eu/business/it/b2b/fornitori/albo-fornitori>.

ART. 6 – DOMANDA DI QUALIFICAZIONE AL SQ UE

All’URL: <https://seamilano.eu/business/it/b2b/fornitori/sistemi-di-qualificazione>, è resa disponibile la seguente documentazione:

- l’avviso GUUE di istituzione dello specifico SQ UE
- il presente Regolamento Comune
- il Regolamento specifico relativo al SQ UE di interesse.

ART. 7 – RICHIESTE DI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla modalità operativa di qualificazione al SQ UE, dovranno essere presentati in forma scritta e in lingua italiana e trasmessi a SEA esclusivamente attraverso il link <https://seamilano.bravosolution.com/form/>.

Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito ai requisiti previsti negli specifici SQ UE, dovranno essere presentati in forma scritta e in lingua italiana e trasmessi all’indirizzo di posta elettronica indicato nel singolo Regolamento Specifico.

In entrambi i casi, nell’oggetto della comunicazione dovrà obbligatoriamente essere indicato il numero di SQ UE cui ci si riferisce.

Il mezzo di comunicazione sarà l’indirizzo mail, comunicato a cura dell’OE nella sezione “Dati Anagrafici”.



Eventuali modifiche dell'indirizzo o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati a SEA, così come dovrà essere aggiornato il Profilo di utenza nell'area "Dati di Registrazione" sul Portale; diversamente SEA declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 8 – QUESTIONARI PER LA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

La Domanda di qualificazione consiste nella compilazione dei due Questionari (Generale e di Categoria) e nell'inserimento in Albo di tutti gli allegati richiesti in detti Questionari.

Con riferimento alle dichiarazioni da produrre ai fini della procedura di qualificazione, gli OE sono tenuti ad utilizzare i format messi a disposizione da SEA, compilando unicamente i campi editabili presenti all'interno degli stessi.

I documenti da produrre dovranno essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante dell'OE candidato.

In considerazione del carattere "aperto" del SQ UE, SEA si riserva la più ampia discrezionalità nel consentire ai soggetti richiedenti la qualificazione di completare la documentazione prodotta e/o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate.

ART. 9 – ORDINE DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

SEA esaminerà la documentazione ricevuta seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande saranno pervenute, e riservandosi di effettuare i controlli che riterrà opportuni, procederà a qualificare i soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

Ai fini dell'invito dell'OE alla singola procedura, rileverà il giorno di validazione della Qualifica.

SEA si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la permanenza dei requisiti di qualificazione, mediante i controlli e le verifiche che riterrà opportuni, oltre alla richiesta di nuova ed idonea documentazione.

ART. 10 - ESITO DELLA QUALIFICAZIONE

Sulla base della documentazione ricevuta e degli opportuni accertamenti svolti, l'OE riceverà, all'indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione, una comunicazione automatica di avvenuta qualificazione a sistema.

Lo status di OE qualificato si intende attribuito per un periodo di **tre anni** dalla data di qualificazione.

Trascorsi tre anni dalla qualificazione, l'OE che intenda mantenere lo status di soggetto qualificato è tenuto a provvedere in tempo utile ad aggiornare la documentazione richiesta per la permanenza nel SQ UE e nell'Albo. In caso contrario, la qualificazione al SQ UE e l'iscrizione all'Albo verranno ritenute, a tutti gli effetti, scadute, fatta salva la possibilità di riqualificarsi a scadenza avvenuta.

N.B.: Si segnala che l'OE, qualora fosse già stato iscritto in Albo al momento della qualifica nel SQ UE, sarà tenuto ad aggiornare il Questionario Generale decorso il



triennio dalla data di compilazione dello stesso, indipendentemente dalla data di scadenza della foglia relativa al SQ UE in cui l'OE si è qualificato.

ART. 11 - EFFETTI E VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE

Ferma la durata triennale della qualificazione, gli OE sono invitati, a propria cura, a mantenere costantemente aggiornati tutti i documenti soggetti a scadenza antecedentemente al triennio inseriti nel SQ UE, utilizzando l'apposita sezione dedicata del Portale, denominata "Documenti". Qualora la documentazione presente nel SQ UE non risulti in corso di validità, SEA si riserva la facoltà di sospendere gli inviti dell'OE qualificato alle procedure di affidamento indette sulla base del SQ UE di riferimento.

Poiché il verificarsi di variazioni nei requisiti potrà comportare una modifica della qualificazione nel SQ UE, è precisa responsabilità degli OE comunicare tempestivamente a SEA eventuali variazioni che incidano sul possesso dei requisiti, generali, economico-finanziari e tecnico-professionali.

ART. 12 – SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DAL SQ

La qualificazione potrà essere temporaneamente sospesa o definitivamente revocata al verificarsi delle condizioni indicate nel Regolamento di iscrizione all'Albo Fornitori, consultabile al sito <https://seamilano.eu/business/it/b2b/fornitori/albo-fornitori>.

ART. 13 – SELEZIONE DEGLI OE DA INVITARE ALLE GARE INDETTE DA SEA A FRONTE DEI SQ UE

L'individuazione degli OE da invitare alle singole procedure di gara avverrà di volta in volta con modalità stabilite da SEA nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e concorrenza e secondo criteri di rotazione garantendo la parità di trattamento a tutti gli OE qualificati nel SQ UE.

Ferma restando la facoltà che SEA si riserva di procedere ad invitare TUTTI gli OE qualificati nello specifico SQ UE ed in possesso dei requisiti previsti dalla singola procedura, il numero massimo di OE invitati potrà essere eventualmente ristretto in funzione della numerosità di OE qualificati principalmente secondo i principi di seguito elencati:

- data di qualificazione al SQ UE.
- rispondenza delle caratteristiche dichiarate dall'OE ai requisiti di partecipazione individuati di volta in volta dalla Committente in funzione delle specifiche esigenze.

SEA si riserva inoltre di richiedere, ai fini della partecipazione alla singola procedura di gara, ulteriore documentazione nonché il possesso di specifici requisiti prestazionali, commisurati al valore, alla complessità tecnica nonché all'eventuale elevato contenuto tecnologico dell'Appalto da affidare.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'OE richiedente la qualificazione al SQ UE è responsabile della corretta interpretazione di quanto contenuto nell'Avviso di istituzione di ciascun SQ UE e nel presente Regolamento; in caso di dubbio esso è tenuto a richiedere i chiarimenti necessari a SEA.



L'OE si obbliga, inoltre, a comportarsi secondo i principi di correttezza e di buona fede nel corso del procedimento di Qualificazione, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1337 del Codice Civile.

Infine, l'adesione al SQ UE comporta l'assunzione, da parte dell'OE, dell'obbligo di rispetto del Codice Etico adottato da SEA e del Codice di Condotta dei Fornitori SEA.

ART. 15 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, nonché della normativa italiana vigente, si informa che SEA aderisce ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali. SEA e gli OE dichiarano che i dati personali, di cui verranno a conoscenza e necessari in ragione della qualificazione negli SQ UE, saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di privacy.

ART. 16 - CONTROVERSIE

SEA e gli OE qualificati negli SQ UE si adopereranno al fine di comporre amichevolmente le contestazioni che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'utilizzo del pertinente SQ UE.

Ove ciò non fosse possibile, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 17 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme del Codice in quanto applicabili.